

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GINETTI)

Roma, 19 novembre 2014

Sul disegno di legge:

(1642) Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

- esso reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di auto-riciclaggio;

considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre violazioni in materia fiscale (articolo 5-*quater*, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). La procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

L'attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del minimo edittale (nuovo articolo 5-*quinquies*, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990);

- l'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, che

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 6^a
S E D E

viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro, nella dichiarazione dei redditi;

- l'articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di auto-riciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell'articolo in esame riguardano l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

- l'articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria;

- ricordato che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri;

- ricordato altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e accrescere l'efficienza della riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE;

- valutato che con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali;

- ricordato, infine, il G20 di Brisbane, ove, al fine di prevenire l'evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali,

- vista la Raccomandazione del Consiglio all'Italia dell'8 luglio 2014, adottata nell'ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "*perseverare nella lotta all'evasione fiscale*";

- preso atto della Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza qualificata - di cui all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma ricompresa nella competenza di armonizzazione - all'unanimità - di cui all'articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad un effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le fasi dell'accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior favore;

- considerato inoltre che l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il "riciclaggio di denaro" tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "*sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni*", si auspica altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato positivamente;

- si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all'evasione fiscale, all'economia illegale legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla criminalità internazionale e all'economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell'ambito del mercato unico europeo, così come auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.

Nadia Ginetti